

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1449**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICANO, MASTELLA, NAPOLI, SANESE, FARAGUTI, PICCOLI MARIA SANTA, FIORI GIOVANNINO, ZAMBON, VIETTI ANNA MARIA, BALESTRACCI, CAPPELLI, LATTANZIO, CAVIGLIASSO PAOLA, RENDE, ANDREONI, TASSONE, SILVESTRI, BONALUMI, ZOLLA, BRUNI, AIARDI, GRIPPO, LO BELLO, CARELLI, ZANIBONI, VISCARDI, PUCCI, SINESIO, GARAVAGLIA MARIA PIA, MAROLI, PEZZATI, LOMBARDO, ANDREOLI, BALZARDI, BERNARDI GUIDO, BIANCO ILARIO, CAROLI, CERIONI, CITTERIO, CONTU, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, LAFORGIA, MENSORIO, MENZIANI, MICHELI, QUIETI, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, STEGAGNINI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZANFORLIN, ZARRO, ZOPPI, CENI, BOFFARDI INES, BRICCOLA, ROSSI, BROCCA, PERRONE, VENTRE

*Presentata il 28 febbraio 1980***Nuove norme in materia di occupazione giovanile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto il dramma della disoccupazione giovanile aggravato dalle sfavorevoli condizioni dell'economia nazionale ed internazionale.

Sulla base della esperienza compiuta e nell'ottica di venire incontro alle esigenze dei giovani disoccupati, anche in una prospettiva nuova che potrà in futuro essere utilizzata come raccordo tra l'istruzione professionale ed il mondo del lavoro, abbiamo ritenuto di poter individuare alcuni criteri i quali, pur nella loro limitatezza, diano un contributo naturale per la soluzione del problema della disoccupazione giovanile.

Tre disoccupati su quattro sono giovani; su 1.701.000 disoccupati in tutta Italia, 1.290.000 pari all'80 per cento hanno tra i 14 ed i 29 anni. Degli 864 mila giovani iscritti nelle liste speciali soltanto 69.177 hanno trovato, al dicembre 1979, un'occupazione; e di questi solo 14.379 nel settore privato; il rimanente dei giovani, circa 55 mila hanno trovato un'occupazione precaria nella Pubblica Amministrazione e ciò non è consono ai principi del nostro ordinamento in materia di lavoro.

Perciò con la presente proposta, risolto ormai il problema dei giovani forniti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di contratti con la pubblica amministrazione, si è cercato di individuare alcuni specifici settori, che ne avevano più volte fatto richiesta, dove i giovani disoccupati possono trovare una utile collocazione sia pure in via sperimentale.

Con l'articolo 1 si dà facoltà alle Amministrazioni, in via sperimentale, di avvalersi per l'espletamento di particolari servizi (quali copiatura di atti, riordino di archivi, biblioteche, custodia di musei, eccetera) dell'apporto di cooperative di lavoro formate dai giovani.

In via straordinaria si è ritenuto opportuno venire incontro alle esigenze più volte manifestate dall'Amministrazione finanziaria per il completamento del nuovo catasto edilizio urbano, autorizzando la stessa Amministrazione, con l'articolo 2, ad indire un concorso speciale riservato ai giovani iscritti nelle liste della disoccupazione giovanile.

Con l'articolo 3 si dà facoltà alle Regioni di assumere in via sperimentale personale qualificato con il compito di assistenza tecnica alle imprese agricole nella scelta delle colture agrarie e per lo sviluppo della cooperazione agricola.

La norma individua un settore dell'economia che ha assoluta necessità di essere rinnovato e potenziato anche soprattutto mediante l'utilizzo delle competenze tecnico-scientifiche acquisite nelle scuole specializzate e che costituiscono un patrimonio assolutamente inutilizzato.

Con l'articolo 4, che con il precedente vuole costituire, sia pure in via sperimentale, un raccordo tra istruzione professionale e mondo del lavoro, si mira alla formazione artistica-artigianale di nuove leve al fine di potenziare ulteriormente un settore della nostra economia rimasto vivo anche nei periodi di crisi, specialmente sui mercati esteri con un apporto attivo alla nostra bilancia dei pagamenti. Sono note, peraltro, le difficoltà di formazione ed inserimento di giovani leve in questo importante settore per cui si può ovviare a tali inconvenienti mediante idonei incentivi quali appunto la proposta concessione di borse annuali di formazione e di un valido titolo professionale.

Con l'articolo 5 si vuole introdurre una maggiore flessibilità e modularità nella prestazione di lavoro (prestazione a tempo parziale e a termine); una sua soluzione positiva — pur in presenza di alcune garanzie — è auspicabile tenendo anche conto delle acquisizioni ormai certe sulla cosiddetta segmentazione del mercato del lavoro, sulle esigenze di talune fasce di forza-lavoro (donne e giovani) e sulla necessità di contribuire alla normalizzazione del lavoro nero.

Con l'articolo 7 si devolvono alle Regioni meridionali i residui fondi della legge 285 per destinarli all'acquisto di attrezzature da parte di cooperative di giovani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Pubbliche amministrazioni possono affidare a cooperative di giovani, previo accertamento dei requisiti, l'esecuzione di particolari lavori per periodi di tempo non superiori ad un anno.

ART. 2.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a bandire, entro il 30 giugno 1980, un concorso speciale per esame-colloquio, riservato ai giovani iscritti nelle liste della disoccupazione giovanile, nel limite di 3.000 posti, per l'aggiornamento ed il completamento del nuovo catasto edilizio urbano.

Il concorso è riservato a coloro che sono in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso alla carriera esecutiva, tecnica di concetto e direttiva o corrispondenti livelli funzionali.

ART. 3.

Le Regioni sono autorizzate ad assumere a contratto, in via sperimentale, personale tecnico diplomato e laureato in discipline agrarie con il compito di assistenza tecnica alle imprese agricole nella scelta delle colture agrarie e di promozione della cooperazione agricola.

Il CIPE determinerà i criteri e i contingenti del personale che le Regioni possono assumere, la durata dei singoli contratti che non potrà comunque eccedere un triennio, nonché i valori massimi delle remunerazioni.

ART. 4.

I giovani di età non superiore ai 24 anni che vogliono specializzarsi nel campo dell'artigianato artistico possono usufruire

di borse annuali di qualificazione artigianale erogate dalla Regione tramite le imprese presso cui i giovani seguono il periodo di apprendimento e lavoro.

L'importo massimo delle borse di formazione è determinato in lire 3.600.000 annue. Il giovane può usufruire per un massimo di tre borse annuali di qualificazione artigianale in aree professionali di elevata complessità e qualificazione. Gli oneri relativi alle assicurazioni sociali sono a carico dello Stato, nei limiti e misure previste dalla legge relativa all'apprendistato.

I settori dell'artigianato artistico ammessi a godere dei benefici suddetti, sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quelli del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero.

I periodi di borsa di formazione artigianale sono utili ai fini del conseguimento dell'attestato di Maestro d'arte.

Le Regioni d'intesa con le Associazioni relative ai settori interessati emanano le disposizioni di attuazione delle norme di cui ai precedenti commi, previa delibera del CIPE intesa a stabilire la ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 6.

ART. 5.

Alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 30 è consentito assumere personale a tempo parziale o con contratto a tempo determinato anche nominalmente.

Nel lavoro a tempo parziale le retribuzioni sono commisurate alla effettiva prestazione oraria di lavoro che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 18 ore settimanali.

L'assunzione a tempo determinato non può essere di durata superiore a 6 mesi ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 6.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un

fondo speciale da ripartirsi tra le Regioni per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 4, con una dotazione di lire cento miliardi, in ragione d'anno e per un triennio.

La ripartizione del fondo tra le Regioni di cui al precedente comma è effettuata entro il mese di maggio di ciascun anno con delibera del CIPE previa acquisizione dei piani di impiego da parte delle Regioni.

ART. 7.

I residui fondi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono destinati alle Regioni dell'Italia meridionale per finanziare cooperative dei giovani nell'acquisto di attrezzature di lavoro.

ART. 8.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in lire trecento miliardi in ragione d'anno, di cui cento miliardi per le finalità di cui all'articolo 1, cento per le finalità di cui all'articolo 3 e cento miliardi per le finalità di cui all'articolo 4, si provvede per il 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.